



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i provvedimenti presi per avere la moneta erosa in centesimi di lira italiana non siano ancora bastati ad ottenerne la quantità necessaria per togliere, in precedenza al primo Novembre, dalla circolazione i quattrini e i soldi toscani, barattandoli coi centesimi, secondo il rapporto esatto di valore della lira italiana alla lira toscana;

Volendo che il passaggio dall'antico sistema monetario al nuovo si effettui senza il più piccolo disturbo del minuto commercio;

Visto il Decreto de' 29 Settembre 1859,

Decreta:

Art. 1. Fino al 1.º Gennaio 1860, e non ostante il disposto del Decreto de' 29 Settembre 1859, il quattrino, il duetto, e il

soldo di moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che per il passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto, e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto di valore stabilito già per le monete di argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana; e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, e il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



Visto per l'apposizione del Sigillo:

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



FIRENZE, NELLA STAMPERIA GOVERNATIVA

